

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

**DECRETO n. 123 del 10.10.2012**

**Oggetto: Definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera – Applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  
Rif. punto d) delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010**

**PREMESSO:**

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale"*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario *ad acta* per la Prosecuzione del Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco ed il dr. Achille Coppola Sub Commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro; successivamente, con delibera del 23 marzo 2012, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal dr. Coppola, il Consiglio dei Ministri ha confermato il dr. Morlacco in tutti i compiti di affiancamento del Commissario ad acta;
- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata la *"definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- che con decreto commissariale n. 25 del 13 aprile 2010 sono stati adottati i Programmi Operativi di cui al summenzionato art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009, successivamente aggiornati con decreti commissariali n. 41 del 14 luglio 2010, n. 45 del 20 giugno 2011 e n. 53 del 9 maggio 2012;



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- che con decreto commissariale n. 66 del 19 giugno 2012 sono stati stabiliti i limiti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle case di cura private;
- che con decreti commissariali n. 67 e n. 68 del 22 giugno 2012 sono stati stabiliti, rispettivamente, i limiti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (esclusa dialisi e FKT) e di riabilitazione (art. 26 e art. 44 L. 833/78) e socio sanitario, ed i relativi schemi contrattuali (nonché, per la specialistica, lo schema di protocollo d'intesa tra ciascuna ASL e le Associazioni di categoria);
- che con decreto commissariale n. 76 del 9 luglio 2012 sono stati stabiliti i limiti di spesa per le prestazioni di dialisi ambulatoriale ed i relativi schemi contrattuali e di protocollo d'intesa tra ciascuna ASL e le Associazioni di categoria;
- che con decreto commissariale n. 85 del 3 agosto 2012 sono state apportate rettifiche ed integrazioni ai decreti n. 67 e n. 68 del 22 giugno 2012, nonché al decreto n. 76 del 9 luglio 2012;
- che i limiti di spesa 2012 per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dall'IRCCS Maugeri sono stabiliti dalla DGRC n. 338/2010;
- che i limiti di spesa 2012 per le prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera erogate dagli Ospedali Classificati Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono stati stabiliti dal decreto commissariale n. 20 del 16 marzo 2011, rettificato per errori materiali dal decreto n. 28 dell'11 maggio 2011;
- che i limiti di spesa 2012 degli Ospedali Villa Betania di Napoli e S. Maria della Pietà di Casoria devono intendersi confermati nella stessa misura già fissata per il 2011, rispettivamente, dai decreti commissariali n. 52 e n. 53 del 5 luglio 2011;

## CONSIDERATO

- che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all'art. 15, comma 14, ha stabilito che *"A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*;
- che, pertanto, la norma affida alle singole Regioni il compito di determinare la misura fissa della percentuale di riduzione *dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto* da applicare a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, al fine di pervenire ad una



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

riduzione della spesa complessiva annua *rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012;*

- che, in base ai dati di spesa consuntiva 2011, forniti dalle ASL in attuazione del punto 8 del decreto commissariale n. 66 del 19 giugno 2012, nonché in attuazione del punto 2, lettera a), del decreto commissariale n. 85 del 3 agosto 2012, le cui risultanze sono sintetizzate nell'allegato n° 1, si evidenzia che detta percentuale fissa è pari al 1,7385%;

#### RITENUTO

- che, ai fini della applicazione della riduzione percentuale sopra determinata, ciascuna ASL dovrà notificare immediatamente il presente decreto a ciascuna struttura privata, invitandola a sottoscrivere entro cinque giorni un ADDENDUM al contratto vigente, che dia atto della modifica del contratto, evidenziando la riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica e/o ospedaliera;

#### PRECISATO

- che la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ubicata nel territorio dell'ASL è subordinata alla sottoscrizione da parte della medesima del contratto già previsto dai precedenti provvedimenti regionali per l'esercizio 2012, nonché dell'ADDENDUM sopra richiesto;
- che la Regione si riserva la destinazione di eventuali economie, che dovessero risultare a consuntivo, rispetto ai limiti di spesa 2012 rideterminati ai sensi del presente decreto;

#### DATO ATTO

- che per quanto non modificato dal presente decreto rimane fermo tutto quanto stabilito dai decreti commissariali sopra citati;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

#### DECRETA

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di stabilire che, ai fini della applicazione dell'art. 15, comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che :
  - a) La misura fissa della percentuale di riduzione da applicare a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, è determinata nel 1,7385%, come esposto nell'allegato n°1 al presente decreto.



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- b) I Direttori Generali di ciascuna ASL dovranno notificare immediatamente il presente decreto a ciascuna struttura privata, invitandola a sottoscrivere entro cinque giorni un ADDENDUM al contratto vigente, che dia atto della modifica del contratto, evidenziando la riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica e/o ospedaliera;
  - c) la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ubicata nel territorio dell'ASL è subordinata alla sottoscrizione da parte della medesima del contratto già previsto dai precedenti provvedimenti regionali per l'esercizio 2012, nonché dell'ADDENDUM sopra richiesto.
3. Di precisare che per quanto non modificato dal presente decreto rimane fermo tutto quanto stabilito dai decreti commissariali citati in premessa.
  4. Di precisare che la Regione si riserva la destinazione di eventuali economie, che dovessero risultare a consuntivo, rispetto ai limiti di spesa 2012 rideterminati ai sensi del presente decreto.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano Sanitario Regionale", "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC.

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19  
e dell'A.G.C. 20 (*ad interim*)  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente del S.E.F.  
Dott. G. F. Ghidelli

*Si esprime parere favorevole*  
Il Sub Commissario ad acta  
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro

## Determinazione della percentuale fissa di riduzione in applicazione dell'art. 15, c. 14, del DL 95/2012

N.B. IMPORTI in migliaia di euro

Codice Voce Ce	Assistenza Specialistica ed Ospedaliera da strutture private	Spesa consuntivata 2011 (1)	Contratti e accordi 2012 (2)
B02100 + B02200	Assistenza specialistica ed ospedaliera da IRCCS Privati	17.714	19.000
B02105 + B02205	Assistenza specialistica ed ospedaliera da Ospedali Classificati	143.070	144.824
B02110 + B02115 + B02120	Assistenza specialistica da Ambulatori, Case di Cura ed altri soggetti privati	541.963	549.120
B02210 + B02220	Assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	650.607	657.500
B02215	Assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	9.315	9.400
	<b>TOTALE Assistenza Specialistica ed Ospedaliera da strutture private</b>	<b>1.362.669</b>	<b>1.379.844</b>
		Consuntivo 2011 meno 0,5%:	1.355.856
		Consequente riduzione degli accordi e dei contratti 2012 :	-23.988
	<b>Consequente riduzione percentuale fissa da applicare a tutti i contratti ed a tutti gli accordi 2012:</b>		<b>-1,7385%</b>

- (1) Spesa consuntiva 2011 che risulta ad oggi determinata in base: a) ai conteggi forniti dalle ASL in conformità a quanto richiesto dal decreto n. 85/2012 (punto 2); b) liquidazione 2011 della Maugeri con dd. 232/2012; c) stato di attuazione dell'accordo del 10 maggio 2012 con le case di cura, approvato dal decreto commissariale n°66/2012
- (2) Limiti di spesa vigenti nel 2012 ai sensi degli accordi e contratti in essere, e dei decreti commissariali di fissazione dei limiti di spesa per l'esercizio 2012. Per la specialistica l'importo è calcolato applicando sui limiti di spesa (fissati dai decreti commissariali al lordo della quota ricetta nazionale e regionale) la percentuale media di incidenza della quota ricetta nel I semestre 2012 estratta dalla Banca Dati SOGEI, pari al 6,25%